



BANCO POPOLARE
Società cooperativa

Codice di Autodisciplina

INDICE

1. Sistema di amministrazione e controllo	3
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	3
2. Ruolo del Consiglio di Sorveglianza.....	3
3. Composizione del Consiglio di Sorveglianza	5
CONSIGLIO DI GESTIONE.....	6
4. Ruolo del Consiglio di Gestione	6
5. Composizione del Consiglio di Gestione	8
REQUISITO DI INDIPENDENZA	9
6. Consiglieri indipendenti	9
INFORMAZIONI SOCIETARIE	10
7. Trattamento delle informazioni societarie.....	10
NOMINE E REMUNERAZIONI	11
8. Nomina dei Consiglieri di Sorveglianza	11
9. Nomina dei Consiglieri di Gestione	11
10. Remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione	11
CONTROLLI INTERNI	12
11. Sistema di controllo interno	12
COMITATI INTERNI	14
12. Istituzione e funzionamento dei comitati interni.....	14
13. Comitato Nomine e Remunerazioni	15
14. Comitato dei Controlli.....	16
PARTI CORRELATE.....	17
15. Operazioni con le parti correlate	17
SOCI E AZIONISTI.....	18
16. Rapporti con i soci e gli azionisti	18

1. Sistema di amministrazione e controllo

Il Banco Popolare Società cooperativa (di seguito il “**Banco**” o il “**Banco Popolare**”) ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico e l’articolato in appresso è coerente con gli obiettivi di buon governo societario, di trasparenza informativa e di tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e redatto alla luce dei criteri applicativi in esso contenuti.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

2. Ruolo del Consiglio di Sorveglianza

2.1 Il Banco Popolare è guidato da un Consiglio di Sorveglianza che si riunisce di norma con cadenza mensile e si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

2.2 I Consiglieri di Sorveglianza agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo, in un orizzonte di medio-lungo periodo, risultati ripetibili nel tempo, con l’obiettivo della crescita di valore, per i soci e gli azionisti e del continuo miglioramento dell’efficienza organizzativa, della qualità dei prodotti e del servizio alla clientela ed ai territori di riferimento. Coerentemente con tali obiettivi, i Consiglieri di Sorveglianza, nello svolgimento del loro incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il gruppo di cui il Banco Popolare è Capogruppo, nonché dei benefici derivanti dall’appartenenza al gruppo medesimo.

2.3 Il Consiglio di Sorveglianza:

- (a) esamina ed approva le operazioni strategiche da compiersi da parte del Consiglio di Gestione, i piani industriali e finanziari del Banco Popolare e del Gruppo, di cui esso è a capo, predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario del Banco stesso e sulla struttura del gruppo medesimo;
- (b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell’emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dal Consiglio di Gestione, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- (c) fornisce indicazioni al Consiglio di Gestione sul conferimento e sulla revoca delle deleghe al Consigliere Delegato definendone i limiti e le modalità di esercizio;
- (d) sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, stabilisce i compensi per il Presidente, per i Vice Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche o incarichi, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

A valere sull’ammontare complessivo dei compensi deliberati dall’assemblea, nonché, sulla quota complessiva di utili attribuita ai sensi dell’articolo 52 dello statuto sociale,

il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni di cui al successivo articolo 13, ne delibera la ripartizione tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza stesso tenendo conto dei poteri e delle funzioni ad essi attribuiti dallo Statuto ed eventualmente ad essi delegati dal Consiglio di Sorveglianza stesso;

- (e) determina, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, inclusi quelli investiti di particolari incarichi o deleghe, nonché il ricarico della quota di utili di cui all'articolo 52 dello Statuto Sociale a favore dei consiglieri non esecutivi;
- (f) esercita funzioni di controllo sull'andamento e sull'efficienza della gestione anche con riferimento alla verifica ed alla valutazione dell'idoneità delle scelte gestionali rispetto al conseguimento degli obiettivi di redditività e di valorizzazione del patrimonio aziendale ed alla loro coerenza con gli obiettivi assunti negli strumenti previsionali e nei documenti di pianificazione approvati dal Consiglio di Sorveglianza stesso;
- (g) delibera in ordine al compimento da parte del Consiglio di Gestione delle operazioni strategiche riguardanti il Gruppo nel suo insieme anche in relazione all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- (h) esamina ed autorizza preventivamente le operazioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Gestione che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per il Banco Popolare elencate all'art. 41.2, secondo comma dello Statuto Sociale, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- (i) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- (j) provvede a tutte le altre attività, compiti e funzioni ad esso attribuiti dallo Statuto e dalla legge, e da ogni altra normativa applicabile.

2.4 I Consiglieri di Sorveglianza accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperte in altre società quotate o loro controllanti o controllate così come previsto a norma di statuto e pur sempre nel rispetto della legge.

2.5 I Consiglieri di Sorveglianza sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza si adopera affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza e i relativi documenti, rilevanti per l'assunzione delle decisioni di competenza del medesimo, siano messi a disposizione dei suoi componenti con modalità e tempistiche adeguati.

2.6 Il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato partecipano di norma alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza e forniscono in quella sede risposte e chiarimenti sull'attività svolta. Il Consiglio di Sorveglianza può richiedere che anche altri componenti del Consiglio di Gestione e dirigenti del Gruppo intervengano alle proprie riunioni per rendere chiarimenti su materie di loro specifica competenza.

- 2.7 Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione valutano nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnalano alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione informano il proprio organo sociale, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con il Banco Popolare e sue controllate e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

3. Composizione del Consiglio di Sorveglianza

- 3.1 A partire dalla data dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio della Società successivo all'approvazione in data 1 luglio 2007 della fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. e la Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi Società cooperativa (la “**Fusione**”) ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio e fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 39.11 dello statuto, il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 20 (venti) membri:
- i. 8 (otto) dei quali dovranno essere scelti tra i soci residenti nelle province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell'Abruzzo, della Sicilia e della provincia di Bologna (area di Imola) (l'“**Area Storica BPI**”);
 - ii. 12 (dodici) dei quali dovranno essere scelti fra i soci residenti al di fuori dell'Area Storica BPI, tra cui in particolare le province del Veneto, dell'Emilia – Romagna (diverse da Bologna, area di Imola), del Piemonte e della Valle d'Aosta (l'“**Area Storica BPVN**”).

In ogni caso, almeno (i) 5 (cinque) membri dovranno essere sempre scelti tra i soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPI - in provincia di Lodi; (ii) 5 (cinque) tra soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPVN – in provincia di Verona e (iii) 3 (tre) tra soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia del Piemonte o della Val d'Aosta – in provincia di Novara.

- 3.2 Fermo quanto precede, il primo Consiglio di Sorveglianza è composto da 10 (dieci) membri nominati nell'atto costitutivo della Società sino alla data dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del primo bilancio di esercizio successivo all'approvazione della Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio. In coincidenza con tale assemblea verranno nominati ulteriori 5 (cinque) componenti:
- i. 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI, così come sopra identificata in conformità allo statuto sociale ;
 - ii. 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti fra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN, così come sopra identificata in conformità allo statuto sociale.

In coincidenza con l'assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio

di esercizio successivo alla Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio verranno nominati ulteriori 5 (cinque) componenti:

- i. 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI, così come identificata nello statuto sociale;
- ii. 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti fra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN, così come identificata nello statuto sociale.

Pertanto dalla data dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio successivo alla Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 20 (venti) membri come segue:

- i. 8 (otto) dei quali dovranno essere scelti tra i soci residenti nell'Area Storica BPI;
- ii. 12 (dodici) dei quali dovranno essere scelti fra i soci residenti nell'Area Storica BPVN.

- 3.3 All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste – le cui modalità di presentazione e votazione sono dettagliatamente disciplinate nello statuto sociale - che dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 3.4 Tutti i componenti devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare. Inoltre almeno due Consiglieri ovvero, a partire dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza risulti composto da almeno 15 componenti, almeno quattro dei Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 6.
- 3.5 Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di cinque incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino ad un massimo di cinque, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a cinque valgono per due). Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare. Sono fatti salvi i limiti inferiori che dovessero essere imposti da leggi o regolamenti.
- 3.6 I Consiglieri di Sorveglianza agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti dei soci che li hanno eletti.

CONSIGLIO DI GESTIONE

4. Ruolo del Consiglio di Gestione

- 4.1 La gestione e l'amministrazione del Banco Popolare è esercitata dal Consiglio di Gestione in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

- 4.2 Il Consiglio di Gestione si riunisce di regola una volta al mese e comunque tutte le volte che il suo Presidente lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, a norma di legge.
- 4.3 I Consiglieri di Gestione accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di incarichi di amministrazione, direzione o controllo ricoperte in altre società quotate o loro controllanti o controllate così come previsto a norma di statuto.
- 4.4 Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dai Consiglieri, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario gli incarichi di amministrazione, direzione o controllo ricoperte dai consiglieri nelle predette società.
- 4.5 I Consiglieri di Gestione agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo, in un orizzonte di medio-lungo periodo, risultati ripetibili nel tempo, con l'obiettivo della crescita di valore, per i soci e gli azionisti e del continuo miglioramento dell'efficienza organizzativa,, della qualità dei prodotti e del servizio alla clientela ed ai territori di riferimento. Coerentemente con tale obiettivo, i Consiglieri, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e delle politiche di governo societario definite per il Gruppo di cui il Banco Popolare è Capogruppo, nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al Gruppo medesimo.
- 4.6 Il Consiglio di Gestione:
- compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione;
 - formula proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici del Banco Popolare e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché alla predisposizione di piani industriali, e/o finanziari, nonché dei *budget* della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
 - valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Banco Popolare e delle controllate aventi rilevanza strategica;
 - su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca il Consigliere Delegato, deliberando il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
 - delibera il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri, determinandone i relativi poteri;
 - nomina e revoca uno o più Direttori Generali, e ne determina i relativi poteri e il trattamento economico;
 - previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, e ne determina i relativi poteri, mezzi e compensi;
 - nomina e revoca il preposto al controllo interno;
 - determina la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
 - valuta il generale andamento della gestione sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati stabilendo altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta

- nell’esercizio delle deleghe loro conferite;
 - salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza, propone l’assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario; determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo;
 - definisce i criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
 - previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza in conformità alle disposizioni statutarie, designa i componenti degli organi sociali delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;
 - effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
 - fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 4 e, in particolare, sul numero delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, tenutesi nel corso dell’esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun consigliere;
 - provvede a tutte le altre attività, compiti e funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalla legge e da ogni altra normativa applicabile.
- 4.7 Il Consiglio di Gestione riferisce al Consiglio di Sorveglianza ogni qualvolta ne venga richiesto e, comunque, con periodicità almeno mensile, ed in modo esaustivo, su tutte le materie, con riferimento a pianificazione, sviluppo affari, principali dati dell’andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema e situazioni di rischio.
Il Consiglio di Gestione riferisce altresì al Consiglio di Sorveglianza in occasione della prima riunione successiva, e comunque con periodicità almeno mensile, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società del Gruppo.
- 4.8 Alle riunioni del Consiglio di Gestione assistono di norma il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. Gli altri componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle riunioni del Consiglio di Gestione con modalità da stabilirsi con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

5. Composizione del Consiglio di Gestione

- 5.1 Il Consiglio di Gestione del Banco è composto da 12 componenti nominati dal Consiglio di Sorveglianza.
- 5.2 Il Consiglio di Gestione è composto da Consiglieri esecutivi e non esecutivi.
A norma di statuto, almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Gestione sono scelti dal Consiglio di Sorveglianza tra i principali dirigenti del Banco o delle società controllate o tra soggetti che, ancorché non legati al Banco o alle sue controllate da rapporti di lavoro, svolgano la loro attività professionale in via sostanzialmente esclusiva a favore del Banco o delle società controllate (i “**Consiglieri Esecutivi**”). Almeno 1/4 dei Consiglieri, diversi dai precedenti, saranno scelti dal Consiglio di Sorveglianza tra soggetti di riconosciuta

professionalità ed indipendenza. A questi ultimi non saranno attribuite deleghe o particolari incarichi (i “**Consiglieri Non Esecutivi**”).

- 5.3 I Consiglieri Esecutivi e Non Esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.
- 5.4 Tutti i componenti devono possedere i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.

REQUISITO DI INDIPENDENZA

6. Consiglieri indipendenti

- 6.1 Un numero adeguato di Consiglieri di Sorveglianza (almeno 2 (due) ovvero, a partire dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza risulti composto da almeno 15 componenti, almeno 4 (quattro)) e di Consiglieri di Gestione Non Esecutivi (almeno 2 (due)) sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto con il Banco o con soggetti legati al Banco, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio, quali quelle individuate ancorché in modo non esaustivo e non vincolante, al successivo punto 6.3.
- 6.2 L'indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione è periodicamente valutata dai rispettivi organi collegiali di appartenenza, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. L'esito delle valutazioni è comunicato al mercato
- 6.3 I Consiglieri di Sorveglianza e i Consiglieri di Gestione, di norma, non sono considerati indipendenti quando si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, controllano il Banco Popolare o sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
 - b) se sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo del Banco Popolare, di sue controllate aventi rilevanza strategica che verranno individuate con apposita delibera o di una società sottoposta a comune controllo con il Banco Popolare; sono da considerarsi “esponenti di rilievo”: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente interessato;
 - c) se, direttamente o indirettamente, hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con il Banco Popolare, una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ovvero sono, o non sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
 - d) se ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal Banco Popolare o da sue controllate una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di Consigliere di Sorveglianza e Consigliere di Gestione Non Esecutivo del Banco, ivi

- inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se rivestono la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale Consiglieri esecutivi del Banco Popolare siano anche amministratori della medesima;
 - f) se sono soci o Consiglieri della società di revisione incaricata della revisione contabile del Banco o di una società facente alla medesima;
 - g) se sono stretti familiari di persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
per stretti familiari si intendono:
 - il coniuge non legalmente separato;
 - i parenti e gli affini entro il secondo grado;
 - i conviventi, anche non legati da legami di parentela o affinità.
- 6.4 Dopo la nomina di un Consigliere di Sorveglianza o di un Consigliere di Gestione che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, vengono valutate dai rispettivi organi, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione del Banco Popolare, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio del Consigliere.
L'esito delle valutazioni viene reso noto, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati al precedente paragrafo 6.3.
- 6.5 Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito della vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati anche dal Consiglio di Gestione per valutare l'indipendenza dei propri membri.
L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione del Consiglio di Sorveglianza all'assemblea dei soci del Banco.
- 6.6 I Consiglieri di Sorveglianza indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri consiglieri.
I Consiglieri di Gestione non esecutivi ed indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri consiglieri.

INFORMAZIONI SOCIETARIE

7. Trattamento delle informazioni societarie

- 7.1 I componenti del Consiglio di Sorveglianza, i componenti del Consiglio di Gestione ed i dirigenti del Banco Popolare sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dal Banco Popolare per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

- 7.2 Il Consigliere Delegato, in collaborazione con i Direttori Generali, assicura la corretta gestione delle informazioni societarie e riservate; a tal fine propone al Consiglio di Gestione, sentito il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, l'adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti riguardanti il Banco Popolare, con particolare riferimento alle informazioni societarie e privilegiate.
- 7.3 La gestione delle informazioni privilegiate concernenti le società controllate compete ai rispettivi Amministratori Delegati di concerto con il Consigliere Delegato della Capogruppo.

NOMINE E REMUNERAZIONI

8. Nomina dei Consiglieri di Sorveglianza

- 8.1 La nomina dei Consiglieri di Sorveglianza avviene secondo un procedimento trasparente. Le proposte di nomina, contenute in apposite liste, sono accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi del precedente art. 6, e sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
- 8.2 La nomina dei Consiglieri di Sorveglianza avviene con il sistema del voto di lista disciplinato dalla statuto sociale. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet del Banco Popolare.
- 8.3 La sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza, anche in via di cooptazione, avviene in conformità alle disposizioni stabilite dallo Statuto sociale.

9. Nomina dei Consiglieri di Gestione

- 9.1 La nomina dei Consiglieri di Gestione avviene a cura del Consiglio di Sorveglianza nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 5.2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli.

10. Remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione

- 10.1 La remunerazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è stabilita, per quanto non previsto dallo Statuto, dall'assemblea.

- 10.2 La remunerazione dei Consiglieri di Gestione è stabilita, nel rispetto delle previsioni statutarie, dal Consiglio di Sorveglianza che dovrà fissarla in misura adeguata ad attrarre, trattenere e motivare Consiglieri dotati di qualità professionali necessarie alla sua gestione.
- 10.3 La remunerazione del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione Esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento, in un orizzonte di medio-lungo periodo, di risultati ripetibili nel tempo, con l'obiettivo della crescita di valore, per i soci e gli azionisti e del continuo miglioramento dell'efficienza organizzativa, della qualità dei prodotti e del servizio alla clientela ed ai territori di riferimento.
Il Consiglio di Sorveglianza nel determinare i compensi complessivi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione Esecutivi di norma prevede che una parte di questi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Gestione.
L'entità del compenso del Consigliere Delegato è correlata all'importanza della posizione e del ruolo e alla dimensione del Gruppo bancario. Essa è altresì variabile attraverso uno specifico sistema incentivante.
I compensi dei principali dirigenti del Gruppo vengono determinati dal Consiglio di Gestione sulla base dei criteri adottati dal Comitato per le Nomine e le Remunerazioni..
- 10.4 La remunerazione dei Consiglieri Non Esecutivi, per quanto non già previsto dallo Statuto, è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più Comitati.

CONTROLLI INTERNI

11. Sistema di controllo interno

- 11.1 Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
- 11.2 Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.
- 11.3 **Il Consiglio di Sorveglianza:**
- definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
 - vigila, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno realizzato dal Consiglio di Gestione rispetto alle caratteristiche dell'impresa;
 - propone al Consiglio di Gestione il nominativo del Consigliere esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

11.4 Al **Consiglio di Gestione** è riservata l'esclusiva **competenza** della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni; esso assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla redazione dei progetti di bilanci d'esercizio e consolidato, delle relazioni semestrali e trimestrali, ed ai rapporti tra il Banco Popolare ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

Il Consiglio di Gestione:

- a. nomina il Consigliere Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno ;
- b. descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso;
- c. valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d. su proposta del Consigliere Esecutivo di cui sopra, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

11.5 Il **Consigliere Esecutivo** incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dal Banco Popolare e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di Gestione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Gestione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) propone al Consiglio di Gestione la nomina, la revoca e la remunerazione del Responsabile della funzione di controllo interno.

11.6 Il Banco Popolare istituisce una **funzione del controllo interno**, denominata Servizio Audit di Gruppo. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.

11.7 Il preposto al controllo interno:

- a) é incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- b) non é responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
- c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;
- e) riferisce dell'operato della propria funzione al Consiglio di Sorveglianza per il tramite del Comitato dei Controlli ed al Consigliere Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, anche per l'informativa al Consiglio di Gestione: in particolare, esso riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime valutazioni sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile

profilo di rischio complessivo.

- 11.8 La funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni al Banco Popolare, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto (responsabile) al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

COMITATI INTERNI

12. Istituzione e funzionamento dei comitati interni

- 12.1 Ai sensi dello statuto sociale il Consiglio di Sorveglianza istituisce al proprio interno il Comitato Nomine e Remunerazioni, il Comitato dei Controlli e altri Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive e/o istruttorie e/o di controllo.

Inoltre, sempre in conformità alle disposizioni statutarie, il Consiglio di Gestione può deliberare l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive.

- 12.2 L'istituzione e il funzionamento dei suddetti Comitati e Commissioni rispondono ai seguenti criteri:

- sono composti da non meno di tre membri;
- i compiti attribuiti ai singoli Comitati o Commissioni sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione, a seconda dei casi, del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza; ad essi vengono attribuite, tra gli altri, funzioni consultive e propositive che si esplicano nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri al fine di consentire all'organo deliberante stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa;
- delle riunioni di ciascun Comitato e Commissione si redige apposito verbale;
- nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati e le Commissioni hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza o dal Consiglio di Gestione; il Banco Popolare mette a disposizione dei Comitati e delle Commissioni risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato;
- su invito del Comitato o della Commissione possono partecipare alle riunioni, con riferimento ai singoli argomenti all'ordine del giorno, soggetti che non sono ne sono membri;
- nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, il Banco fornisce adeguata informativa sull'istituzione e sulla composizione dei Comitati e delle Commissioni, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

13. Comitato Nomine e Remunerazioni

- 13.1 Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di statuto, costituisce al proprio interno il Comitato Nomine e Remunerazioni, il cui funzionamento è disciplinato dallo Statuto e da apposito Regolamento che prevede in particolare quanto segue:
- il Comitato è composto da otto Consiglieri, tra cui, di diritto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e i Vice Presidenti. I membri del Comitato Nomine e Remunerazioni sono designati in modo che:
 - tre siano scelti tra i membri del Consiglio eletti tra i soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI;
 - cinque siano scelti fra i soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN;
 - in ogni caso, almeno due componenti del Comitato devono essere sempre scelti tra i soci residenti o domiciliati in provincia di Lodi; almeno due tra soci residenti o domiciliati in provincia di Verona e almeno uno tra soci residenti o domiciliati in provincia di Novara.
 - il Comitato deve tenersi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea ordinaria del Banco Popolare Capogruppo, delle banche controllate, ovvero delle principali società controllate non bancarie e/o della riunione del Consiglio di Sorveglianza, ovvero degli organi delle banche Controllate e/o delle principali società controllate non bancarie, al cui ordine del giorno sia posta la nomina di cariche sociali che richiedono la preventiva designazione da parte del Comitato;
 - il Comitato può essere altresì convocato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, su iniziativa di almeno due dei suoi membri o dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
 - i criteri, le modalità e le maggioranze per la designazione delle candidature alle cariche di Consigliere di Sorveglianza e di Consigliere di Gestione in seno al Banco Popolare, nonché per la designazione delle candidature alle cariche di Consigliere in seno alle banche controllate ed alle principali società controllate non bancarie.
- 13.2 Il Comitato Nomine e Remunerazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di organo propositivo, elabora le proposte da sottoporre al vaglio del Consiglio di Sorveglianza in relazione all'individuazione dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza e alla carica di Consigliere di Gestione in seno al Banco Popolare.
- 13.3 Sulla base delle terne di candidature proposte dal Consiglio di Gestione, il Comitato Nomine e Remunerazioni esprime il proprio parere sui nominativi candidati a rivestire la carica di Consiglieri Non Esecutivi (per tali intendendosi anche i Consiglieri di Gestione che non abbiano incarichi di natura operativa nel Gruppo, ritenendosi inclusi tra questi anche i Presidenti e i Vice Presidenti dei consigli di amministrazione e i componenti dei comitati esecutivi diversi dai *managers* del Gruppo) delle banche controllate dal Banco Popolare e delle principali controllate non bancarie del Gruppo.
- 13.4 Il Comitato Nomine e Remunerazioni formula pareri al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione in merito alle rispettive dimensioni e composizione ed eventualmente in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno degli organi

collegiali sia ritenuta opportuna, come pure sulla presenza di un adeguato numero di amministratori indipendenti.

- 13.5 In tema di remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione, il Comitato Nomine e Remunerazioni formula proposte al Consiglio di Sorveglianza:
- per la remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche o incarichi, poteri o funzioni dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso;
 - per il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Gestione, inclusi quelli investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati o commissioni in conformità allo statuto nonché il riparto della quota complessiva di utili di cui all'art. 52 dello statuto sociale, a favore dei Consiglieri non esecutivi;
 - per i criteri di ripartizione della quota complessiva di utili attribuita ai sensi dell'art. 52 dello Statuto sociale tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza stesso tenendo conto dei poteri e delle funzioni ad essi attribuiti dallo Statuto ed eventualmente ad essi delegati dal Consiglio di Sorveglianza stesso;
 - in ordine ai sistemi di incentivazione e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani di incentivazione e/o fidelizzazione di Gruppo approvati dai competenti organi sociali.

Inoltre valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei principali dirigenti del Gruppo, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dal Consigliere Delegato e formula al Consiglio di Sorveglianza raccomandazioni generali in materia.

- 13.6 Nessun Consigliere prende parte alle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazioni in cui vengono formulate proposte relative alla propria remunerazione.

14. Comitato dei Controlli

- 14.1 A norma di Statuto, il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone i poteri ed il regolamento, un Comitato per il controllo interno e per il monitoraggio della gestione dei rischi aziendali denominato “Comitato dei Controlli”.

- 14.2 Il Comitato dei Controlli è composto da 6 consiglieri tra cui, di diritto, i Vice Presidenti e altri 4 componenti che - al fine dell'efficiente svolgimento della propria attività - non devono rivestire particolari cariche nel Banco Popolare.

Almeno un componente del Comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria da valutarsi dal Consiglio di Sorveglianza al momento della nomina.

Ai sensi di statuto il Comitato dei Controlli nomina il suo Presidente fra uno dei Consiglieri di provenienza dell'area storica diversa da quella del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

- 14.3 Il Presidente del Comitato e/o altro componente del Comitato da lui designato, di regola, assistono alle sedute del Consiglio di Gestione, possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del Gruppo, nonché assistere alle riunioni degli

organi di controllo di tutte le società del Gruppo.

14.4 Il Comitato dei Controlli ha compiti istruttori e referenti del Consiglio di Sorveglianza in ordine a tutte le materie previste dallo Statuto sociale. Il Comitato, per l'efficace svolgimento del proprio compito, potrà condurre attività di verifica ed ispezione presso tutte le aree di attività del Gruppo, potendo ricorrere, nei limiti di un *budget* annuale approvato dal Consiglio di Sorveglianza, a consulenze specialistiche esterne da parte di soggetti di riconosciuta esperienza.

Oltre ad assistere il Consiglio di Sorveglianza nell'espletamento dei propri compiti, il Comitato dei Controlli:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, il piano di lavoro predisposto per la revisione, nonché i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- c) esamina gli eventuali aspetti rilevanti attinenti allo svolgimento del processo di revisione contabile emersi nel corso dei periodici incontri con i revisori;
- d) esprime il proprio parere sulle proposte di nomina e di revoca del/dei soggetto/i Preposto/i al Controllo Interno, nonché sulla proposta di definizione della remunerazione ad esso/i spettante;
- e) esamina il piano di lavoro preparato dal/i Preposto/i al Controllo Interno nonché le relazioni periodiche da esso/i predisposte;
- f) esprime il proprio parere sulle modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società, o dalle sue controllate, con parti correlate, nonché sulle specifiche operazioni (ovvero sui criteri per individuarle) che, nell'applicazione di tali modalità, devono essere approvate previo parere del Comitato;
- g) su richiesta del Consigliere esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- h) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono affidati dal Consiglio di Sorveglianza;
- i) riferisce al Consiglio di Sorveglianza, ad ogni riunione, in via di sintesi sull'attività svolta nonché, almeno semestralmente, con apposita relazione sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

PARTI CORRELATE

15. Operazioni con le parti correlate

15.1 Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un Consigliere sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

- 15.2 Di norma nell'ambito del Gruppo Banco Popolare viene utilizzata la definizione di "parti correlate" prevista dal principio contabile internazionale IAS n. 24, salvo che la fattispecie non renda necessario il riferimento ad una definizione specificatamente prevista da altra normativa di riferimento.
- 15.2 Il Consiglio di Gestione, sentito il Comitato dei Controlli, adotta, con apposita delibera, modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dal Banco Popolare o dalle sue controllate.
In funzione della tipologia e della rilevanza, sotto il profilo economico e/o strategico, delle operazioni, nonché della natura ed estensione delle relazioni esistenti con le controparti, il Consiglio di Gestione valuta di:
- riservare alla propria competenza le operazioni di maggiore rilievo;
 - richiedere al Comitato dei Controlli un parere preventivo;
 - affidare le trattative ad uno o più Consiglieri indipendenti (o comunque privi di legami con la parte correlate);
 - ricorrere ad esperti indipendenti esterni, individuati da Consiglieri indipendenti.
- Sentito il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un Consigliere sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.
- 15.3 Nelle operazioni con parti correlate i Consiglieri di Sorveglianza e i Consiglieri di Gestione, ciascuno nel proprio ambito, che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:
- informano tempestivamente ed in modo esauriente il proprio organo collegiale sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;
 - si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione, salvo che la loro partecipazione alla deliberazione sia necessaria al perfezionamento della medesima.
- 15.4 La motivazione delle deliberazioni che hanno ad oggetto operazioni con parti correlate deve dare conto in maniera puntuale e specifica della loro convenienza e della loro correttezza formale e sostanziale.

SOCI E AZIONISTI

16. Rapporti con i soci e gli azionisti

- 16.1 Il Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile dei soci alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.
Il Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.
- 16.2 Alle assemblee di norma partecipano tutti i Consiglieri di Sorveglianza e i Consiglieri di

Gestione.

Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione ai soci delle informazioni concernenti il Banco Popolare, nel rispetto della procedura per la gestione delle informazioni societarie e delle informazioni privilegiate.

In particolare il Consiglio di Gestione riferisce all'assemblea sull'attività svolta e programmata e fornisce un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere con cognizione di causa, le decisioni di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Sorveglianza riferisce all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

- 16.3 Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Consiglio di Gestione, può proporre alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.
- 16.4 Il Consiglio di Sorveglianza, in coordinamento con il Consiglio di Gestione, si adopera per instaurare un dialogo continuativo con i soci e gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.
In particolare si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti il Banco Popolare che rivestono rilievo per i propri soci e azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine, oltre che procedere all'utilizzo di specifiche "lettere ai soci", viene istituita un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di Consigliere di Sorveglianza con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.
- 16.5 Il Consiglio di Gestione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.